



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, 23 GIU. 2017

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di La Spezia
Piazzale Kennedy, n. 27 interni G 10/11
19124 La Spezia**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 153/2017 - Quesiti vari

Con riferimento ai Vostri quesiti del 17.05.2017 (prot. C.n.d.c.e.c. n. 5576 del 18.05.2017), si osserva quanto segue.

Quanto al primo quesito, con il quale si chiede se il personale di segreteria possa partecipare alle riunioni del Consiglio dell'Ordine e di Disciplina, la risposta è di segno affermativo, ad eccezione del momento in cui il Consiglio dell'Ordine o di Disciplina si riuniscano in camera di consiglio per deliberare.

Con riguardo al secondo quesito, con cui si domanda se il verbale di insediamento del Consiglio di Disciplina debba seguire la numerazione del Consiglio dell'Ordine o del Consiglio di Disciplina e se, in tale ultima ipotesi, poiché avviene in corso d'anno, il verbale debba riportare una nuova numerazione, si rappresenta che le sedute del Consiglio di Disciplina devono essere verbalizzate separatamente da quelle del Consiglio dell'Ordine e che la numerazione delle rispettive sedute può avvenire continuativamente, anche dopo l'insediamento del nuovo Consiglio di Disciplina.

In merito al terzo quesito, con cui si chiede se i procedimenti disciplinari aperti dai Consigli degli Ordini prima dell'entrata in vigore dei Consigli di Disciplina, sospesi in attesa di giudizio da parte dell'Autorità giudiziaria, restino a carico dei precedenti Consigli degli Ordini anche se in data 01.01.2017 si sono insediati i nuovi Consigli degli Ordini, si osserva preliminarmente che le disposizioni transitorie di cui all'art. 7, commi 2 e 3, del Regolamento attuativo del 15 maggio 2013, prevedono che "Fino all'insediamento dei nuovi Consigli di Disciplina territoriali la funzione disciplinare è svolta dai Consigli degli Ordini in conformità alle disposizioni vigenti" e che "I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali sono regolati in base al precedente comma 2. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data di adozione della delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare". Tuttavia, le suddette disposizioni

transitorie erano attuabili in sede di prima applicazione, ovvero in attesa del primo insediamento dei Consigli di disciplina, ai quali, come è noto, il DPR n. 137/2012, all'art. 8, ha attribuito la competenza esclusiva delle funzioni disciplinari. Premesso quanto sopra, si ritiene che i procedimenti disciplinari, a suo tempo aperti dagli uscenti Consigli degli Ordini, debbano ora essere assegnati non già agli attuali Consigli degli Ordini, ai quali non spetta più la competenza in ambito disciplinare, bensì ai Consigli di disciplina attualmente in carica.

Con riguardo al quarto quesito, con cui si chiede se l'art. 14 del D. Lgs. n. 139/05 - il quale dispone che *"il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica"* - possa essere applicato anche ai Consiglieri di disciplina, la risposta è di segno negativo, in difetto di una norma che espressamente contempra le ipotesi di decadenza dalla carica per questi ultimi.

Infine, si rappresenta che con la locuzione "giustificato motivo" si fa riferimento a situazioni oggettivamente impeditive circa la partecipazione alle sedute consiliari, determinate ad esempio da stati di malattia od altri impegni professionali concomitanti con le sedute e non altrimenti differibili.

Con i migliori saluti

Francesca Maione

